Prot. 29096

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G ZARDO
Via C. Mirabello,17 - 00195 ROMA
T. 06.3729108 - Fax 06 372925

ORIGINALE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Matilde Carpinella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35197 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2015 e vertente

TRA

P[redacted] S[redacted], elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 17, presso lo studio degli avv.ti Giobbe Zardo, Roberta Neri e Fulvio Zardo, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione per riassunzione

- OPPONENTE -

E

R[redacted] C[redacted] (già C[redacted] d[redacted] R[redacted]), in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliata in R[redacted], V[redacted] d[redacted] T[redacted] di G[redacted] n. [redacted], presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, rappresentata e difesa dall'avv. F[redacted] G[redacted], giusta procura generale alle liti per atto notaio G[redacted] M[redacted] rep. n. [redacted] del [redacted]

E[redacted] S[redacted] [redacted] (già E[redacted] G[redacted] [redacted]), agente della riscossione per la P[redacted] di R[redacted], in persona del legale rappresentante

Firmato Da: CARPINELLA MATILDE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9bc

pro tempore, elettivamente domiciliata in R[redacted] Via L[redacted] C[redacted] n. [redacted], presso lo studio dell'avv. D[redacted] C[redacted], che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

- OPPOSTE -

OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento.

CONCLUSIONI

All'udienza del 13.11.2015 i procuratori dell'opponente e di Equitalia Sud precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 25.5.2011 – in riassunzione a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione della Commissione tributaria provinciale di R[redacted] (sentenza n. 111/24/11 dell'11.3.2011) – P[redacted] S[redacted] conveniva in giudizio dinanzi all'intestato T[redacted] R[redacted] C[redacted] ed E[redacted] S[redacted], chiedendo che fosse dichiarata la nullità o fosse annullata la cartella di pagamento n. [redacted], notificata il [redacted] intimante il pagamento della somma di € 10.220,46, a titolo di canone di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, sanzioni, interessi e spese di notifica.

A fondamento della domanda l'opponente deduceva la mancanza della previa notifica di un avviso di accertamento di eventuali sanzioni o commesse e la mancanza di allegazione o specificazione del contenuto di tale avviso nella cartella.

Si costituiva R[redacted] C[redacted] (già C[redacted] di R[redacted]), eccependo il difetto di legittimazione passiva, poiché la cartella era atto di esclusiva competenza dell'agente della riscossione, e contestando la fondatezza dell'opposizione, stante la regolare notifica di tutti gli atti sottesi.

Si costituiva anche E[redacted] S[redacted] (già E[redacted] G[redacted]), che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, venendo in questione un vizio attinente agli aspetti sostanziali della pretesa, cui era estranea.

Sospesa l'esecutività della cartella, all'udienza del 13.11.2015 la causa, istruita mediante produzione di documenti, era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate, previa assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusioni e memorie di replica.

In diritto.

Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle parti opposte, condividendosi il principio, prevalente in giurisprudenza, secondo cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c., promosso per contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo e la mancata notifica dell'atto sottostante, sono passivamente legittimati l'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e l'agente della riscossione, soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione e al quale va riconosciuto l'interesse a resistere, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente (cfr. in tal senso, Cass. 29.1.2014 n. 1985; Cass. ord. 21.5.2013 n. 12385; Cass. ord. 20.11.2007 n. 24154; Cass. 9.4.2001 n. 5277).

Nella specie, inoltre, l'opponente ha contestato la legittimità della condotta vuoi dell'ente creditore (omessa notifica dell'atto presupposto), vuoi dell'agente della riscossione (mancanza di motivazione della cartella).

Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta con riferimento alla censura attinente alle attività prodromiche alla formazione del ruolo.

Firmato Da: CARPINELLA MATILDE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9bc

Ed invero, come già rilevato nell'ordinanza del 7.12.2011, Roma Capitale si è limitata ad allegare, senza tuttavia fornirne la prova, l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento dell'indennità di occupazione di suolo pubblico presupposto (n. 00104410155-2007).

Va conseguentemente annullato l'atto consequenziale (la cartella di pagamento), alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 45.3.2008 n. 5791).

Nessuna responsabilità è imputabile, invece, all'agente della riscossione.

Quest'ultimo è chiamato a svolgere il proprio compito di riscossione, meramente esecutivo, tramite le cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo tenuto a verificare la probabile esistenza del credito né l'effettiva notificazione degli atti presupposti. Ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente irrogato la sanzione amministrativa (v. in termini, Cass. n. 1985/2014 cit.).

L'ente creditore provvede alla consegna del ruolo esattoriale in via telematica, con la semplice indicazione degli elementi della pretesa creditoria, mentre l'agente della riscossione, ricevuto il ruolo, deve provvedere alla sua notifica, rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione dello stesso, i cui eventuali vizi procedimentali e/o notificatori non possono, perciò, riverberarsi negativamente sulla sua sfera giuridico-patrimoniale.

Si aggiunga che l'opposizione, nella parte in cui lamenta vizi formali della cartella di pagamento (mancata allegazione e specificazione dell'atto presupposto in cartella), è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ed è dunque inammissibile perché proposta oltre il termine di venti giorni di

cui all'art. 617, comma 1, c.p.c. (la cartella di pagamento è stata notificata il 9.10.2008, mentre il ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma è stato presentato il 25.11.2008, come dichiarato dallo stesso opponente).

Nei rapporti tra opponente e R[redacted] C[redacted] le spese del giudizio (escluse quelle del giudizio svoltosi dinanzi alla CTP di Roma, già regolate nella sentenza conclusiva di quel giudizio, che le ha compensate) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, utilizzando i parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia del 10.3.2014 n. 55, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 28 del medesimo decreto (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, tariffe medie).

Nei rapporti tra opponente ed E[redacted] S[redacted] le spese vanno, invece, integralmente compensate, non avendo quest'ultima provocato con il suo comportamento la necessità del processo, alla stregua delle considerazioni svolte in motivazione.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione come in atti proposta da P[redacted] S[redacted] nei confronti di R[redacted] C[redacted] (già C[redacted] di R[redacted]) e di E[redacted] S[redacted] (già E[redacted] G[redacted]), ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

annulla la cartella di pagamento n. 097 2008 02264446 00 notificata da E[redacted] G[redacted] a P[redacted] S[redacted] il 9.10.2008;

condanna R[redacted] C[redacted] alla rifusione delle spese di lite in favore di P[redacted] S[redacted] che liquida in complessivi € 5.040,00, di cui € 205,00 per spese e € 4.835,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge;

Firmato Da: CARPINELLA MATILDE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9bc

- compensa interamente le spese di lite tra P[redacted] ed E[redacted] S[redacted]

Così deciso in Roma il 20.9.2016

Il Giudice

- dott.ssa Matilde Carpinella -

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI
€ 13,48

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA
PRIMO UFFICIO COPIE AUTENTICHE
Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. ZARDO
nell'interesse del Sig. POMPA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
Roma, lì - 8 NOV. 2016
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA C

Firmato Da: CARPINELLA MATILDE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9bc